

CASA SPA - Proposta di integrazione Statuto per previsione controllo analogo congiunto

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 - Denominazione

Tra i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, **Barberino Tavarnelle**, Borgo S. Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, S. Casciano Val di Pesa, S. Godenzo, Scandicci, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e Vicchio è costituita una società per azioni denominata "CASA S.p.A.". La società è costituita e opera ai sensi della legge regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 e ss.mm.ii al fine in particolare di esercitare in forma associata le funzioni (specificate al successivo art. 4) di cui all'art. 5 comma primo di tale legge secondo le direttive della Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE e le altre attività che i singoli soci intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

La società è **a totale capitale pubblico** e opera nell'ambito dell'art. 16 d.lgs. 175/2016 e pertanto può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci, a condizione che:

- a) Oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai propri enti pubblici soci;
- b) La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

(...)

TITOLO III

Soci

Art. 6 - Soci

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi soggetti partecipanti, sono soci fondatori i Comuni indicati nell'art. 1 del presente statuto.

In sede di prima costituzione le azioni sono ripartite tra i Comuni soci fondatori in base alle quote previste dalla tabella A allegata alla Convenzione per la Costituzione della Conferenza LODE.

Possono diventare soci della Società le amministrazioni locali che abbiano finalità compatibili con quelle della Società e in coerenza con l'ambito di operatività della società stessa previsto all'art. 1 del presente statuto. **La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale. Gli enti titolari del capitale sociale esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.**

(...)

TITOLO IV Bis

Indirizzi e controllo analogo congiunto

Art 9 bis – Indirizzo strategico della società

I soci esercitano di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni, tramite la Conferenza permanente di Ambito L.O.D.E. (di

seguito anche Conferenza) di cui alla Convenzione costitutiva della L.O.D.E. Fiorentina del 3 luglio 2002, l'attività di indirizzo strategico di Casa Spa alla quale saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della società nel rispetto dell'autonomia decisionale dei medesimi. In particolare i soci nell'ambito della Conferenza L.O.D.E. esprimono gli indirizzi e direttive alla società relativamente a quanto previsto all'articolo 6 commi 1.2 e 1.3 della Convenzione istitutiva, ovvero:

- i contenuti dei contratti di servizio che regolano l'affidamento delle attività alla società;
- il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio di ERP e non, del patrimonio comunque affidato alla società, gli interventi di nuove costruzioni, anche tramite i contratti di servizio;
- gli obiettivi economici e patrimoniali che Casa Spa deve raggiungere.

La Conferenza LODE ai sensi dell'articolo 6.5 della Convenzione istitutiva, esercita, per conto e nell'interesse dei Comuni soci, tutte le funzioni di controllo, verifica e monitoraggio su obiettivi e metodi del soggetto gestore, compresa l'irrogazione delle Sanzioni previste dai contratti di servizio. La Conferenza inoltre promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni associati.

Art 9 ter - Controllo Analogo congiunto

Nel rispetto della disciplina delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, i soci esercitano sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui servizi e attività istituzionali direttamente gestiti, mediante l'istituzione di un Comitato di Coordinamento e controllo (di seguito anche Comitato) composto dai rappresentanti legali dei soci o loro delegati, ognuno con diritto di voto pari alla quota di partecipazione in Casa Spa quale risultante dal libro soci.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione alla Società fermo restando che per le materie relative ai servizi afferenti il territorio di ciascun socio, è necessario il voto del medesimo.

Il funzionamento del Comitato sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Comitato medesimo.

Il Comitato, ferme restando le competenze di indirizzo strategico della Conferenza Permanente L.O.D.E., è competente a esprimere indirizzi gestionali agli organi della società e vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della stessa.

Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo analogo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio antecedentemente alla data di riunione del medesimo organo. Sono altresì trasmessi con cadenza trimestrale i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e i riscontri del Responsabile Trasparenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico trasmettono altresì al Comitato, preliminarmente alla definitiva approvazione degli stessi da parte degli organi competenti, i seguenti documenti:

- il piano industriale, il budget annuale, il programma pluriennale degli investimenti e tutti gli eventuali altri documenti di tipo programmatico;
- il bilancio d'esercizio con la nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario, la relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori dei conti;
- le deliberazioni che comportino un indebitamento superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

L'organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società.

La mancata ottemperanza agli indirizzi espressi dai soci nelle modalità descritte dal presente statuto configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 comma 3 del Codice Civile.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta di tutti i soci, che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto e con le maggioranze delle quali all'art. 2368 c.c., obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno oppure entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; l'organo amministrativo segnala in tal caso nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione o per l'Amministratore unico sulla scorta di quanto stabilito dagli organismi di cui agli articoli 9 bis e 9 ter che precedono e approva i piani programmatici previsionali della società predisposti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione delle direttive formulate.

L'assemblea verifica con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli indirizzi, fatta salva la facoltà per gli azionisti con i quorum di legge di richiedere la convocazione dell'assemblea per le ulteriori verifiche ritenute opportune.

Le Assemblee, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente collegati in via telematica a quello dove si svolge l'Assemblea, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata A.R. e/o a mano, oppure con fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della Società mediante semplice delega, fatti salvi comunque limiti di cui all'art. 2372 c.c.

In mancanza delle formalità di convocazione di cui al presente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

I verbali dell'assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

L'Assemblea dei soci può svolgersi, a discrezione dell'organo amministrativo, anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di trattazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario se nominato.

Lo svolgimento dell'Assemblea secondo modalità telematiche ulteriori, aggiornate all'evolversi della tecnologia, verrà disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari che potrà essere adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 comma primo n. 6) c.c.